

CONVENZIONE
PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO
DEI PRATICANTI AVVOCATI

Tra:

il CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SANREMO,

in persona del suo Presidente Avv. Aldo Prevosto

e

il TRIBUNALE ORDINARIO DI SANREMO,

in persona del suo Presidente Dott.ssa Piera Panico

premessò

a) che la legge professionale (art. 14 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, lett. *a* e *c*) demanda al Consiglio dell'Ordine degli avvocati il compito di provvedere alla custodia degli Albi professionali e i registri dei praticanti e alla vigilanza sull'esercizio dell'attività forense;

b) che il regolamento per la pratica (art. 1-3 del DPR 10 aprile 1990, n. 101) attribuisce al Consiglio dell'Ordine il compito di istituire scuole di formazione professionale a integrazione della pratica forense, nonché (art. 4.3) il compito di vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti avvocati nei modi previsti dal regolamento stesso e con i mezzi ritenuti più opportuni;

c) che spetta al Consiglio dell'Ordine il rilascio di un certificato di compiuta pratica, previa la verifica che il praticante abbia atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto (art. 10. r.d. 22 gennaio 1934, n. 37);

d) che già la legge istitutiva delle scuole di specializzazione (D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398, art. 16) ha inteso provvedere alla formazione comune di magistrati e avvocati, attraverso un apprendimento non solo teorico, ma integrato anche da esperienze pratiche;

e) che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 21.11.01, ha ritenuto "*consentita gli specializzandi, in ambito civile e col consenso delle parti processuali, la frequenza di tutte le udienze, con esclusione di quelle riguardanti cause procedimenti in materia di famiglia, stato delle persone i diritti della personalità*";

f) che la formazione comune di avvocati e magistrati può essere ulteriormente incoraggiata e ampliata in tutte le forme possibili, anche per il rilievo culturale che assume ogni esperienza di lavoro congiunto nell'amministrazione della giustizia;

g) che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella successiva delibera del 14.10.04, ha infatti "*espresso in generale un apprezzamento per la collaborazione istituzionale sottesa alle richieste formative riconducibili a soggetti non appartenenti all'ordine giudiziario*" ed ha riconosciuto che "*il miglioramento della formazione professionale della classe forense è fonte di potenziali positive ricadute sulla funzionalità complessiva dell'azione della giustizia*";

h) che il Consiglio dell'Ordine degli avvocati ed il Tribunale ordinario di Sanremo hanno più volte dichiarato la disponibilità a indirizzare ed accogliere i praticanti avvocati in un tirocinio di formazione presso gli uffici giudiziari;

i) che, tenendo conto delle osservazioni e dei rilievi formulati nelle richiamate delibere del Consiglio Superiore della Magistratura, si possono dunque prospettare - in via sperimentale e riservata ogni miglior disciplina all'esito delle prime esperienze - nuove forme di tirocinio degli avvocati, nell'intento di migliorare sia la loro formazione che la funzionalità dell'amministrazione della giustizia;

tutto ciò premesso, si conviene:

ART. 1

I praticanti avvocati, dopo almeno ~~SEI~~ **SEI** mesi di iscrizione al registro dei praticanti, sono ammessi ad espletare il tirocinio, per il periodo di sei mesi/un anno, prestando la loro attività presso la sezione civile ordinaria, la sezione lavoro, nonché presso la sezione distaccata del Tribunale ordinario di Sanremo (restando escluse le sezioni penali e quelle aventi competenze in materia di famiglia e di minori).

ART. 2

Il praticante avvocato che intende svolgere un tirocinio di formazione presso detti uffici giudiziari deve farne domanda al Consiglio dell'Ordine, indicando i dati personali e gli studi compiuti nonché fornire al Consiglio ogni altra notizia richiesta.

ART. 3

Il Consiglio dell'Ordine decide sull'ammissibilità della domanda con un semplice giudizio conclusivo che valuta l'attitudine del richiedente. Costituiscono, comunque, requisiti di ammissione della domanda una buona preparazione nelle materie del diritto civile e del diritto processuale civile, nonché la buona conoscenza delle comuni strumentazioni informatiche relative alla videoscrittura, alla registrazione dei dati informatici, all'uso di Internet.

Il Consiglio dell'ordine in sede istruttoria può sentire personalmente il praticante, nonché raccogliere ogni informazione utile anche in relazione all'effettivo svolgimento della pratica.

ART. 4

Individuate le domande ammissibili, il Consiglio dell'Ordine proporrà i nominativi dei praticanti prescelti al Presidente del Tribunale.

Il presidente, ove condivida le singole proposte, affida ciascun praticante ad un magistrato dell'ufficio giudiziario che abbia espresso la propria disponibilità in proposito.

I praticanti che svolgono contemporaneamente in tirocinio presso gli uffici giudiziari non possono superare il numero dei magistrati svolgenti funzioni presso gli stessi uffici.

ART. 5

Per ciascun praticante avvocato ammesso al tirocinio di formazione, l'ufficio giudiziario predispone un progetto formativo e di orientamento che prevede:

- l'indicazione dell'avvocato tutore designato dal Consiglio dell'Ordine, quale riferimento didattico organizzativo e destinatario della relazione sul tirocinio da redigersi al termine del periodo previsto;
- l'indicazione del magistrato affidatario e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso l'ufficio giudiziario.

ART. 6

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il praticante avvocato è tenuto a:

- svolgere sotto la guida ed il controllo del magistrato affidatario di attività previste dal progetto formativo e di orientamento, con diligenza, correttezza e lealtà;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.

ART. 7

Il praticante avvocato sarà comunque tenuto ad assistere al numero di udienze previste dal DPR 101/1990 (regolamento per la pratica forense) e, al termine del periodo di tirocinio, a presentare una relazione ed il libretto di pratica forense per l'approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

L'ammissione al tirocinio presso un ufficio giudiziario preclude al praticante l'esercizio del patrocinio davanti alla sezione cui appartiene il magistrato affidatario, e ciò per tutta la durata del tirocinio.

I tirocinanti hanno accesso ai soli fascicoli processuali loro specificamente sottoposti dal magistrato affidatario e partecipano alle udienze, salvo diversa decisione del magistrato affidatario.

Al termine del tirocinio, il magistrato affidatario rigide redigerà una sintetica relazione del lavoro svolto dal praticante avvocato.

ART. 8

Il tirocinio di formazione potrà essere interrotto in qualsiasi momento dal Presidente del Tribunale ovvero dal Presidente del Consiglio dell'Ordine:

- per il venir meno del rapporto fiduciario tra il magistrato affidatario ed il tirocinante;

- per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante ovvero per la sua verificata inidoneità;
- per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario.

ART. 9

Il tirocinio di formazione di orientamento non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per l'Amministrazione della giustizia.

ART. 10

Nei procedimenti svoltisi dinanzi al magistrato affidatario durante il loro tirocinio, i praticanti non possono, neppure nelle fasi successive della causa, rappresentare o difendere le parti od assumere qualsiasi incarico professionale.

Sanremo, 15, 1, 2010

Dott.ssa Piera Panico 
Presidente del Tribunale ordinario di Sanremo

Avv. Aldo Prevosto
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Sanremo

